

**TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA****SEZIONE XI CIVILE****REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona del dott. Enzo Bucarelli, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al [REDACTED] R. G.

promosso da:

- Sig.ra [REDACTED], C.F. [REDACTED], cittadina statunitense, nata a [REDACTED] (USA) il [REDACTED], residente a [REDACTED] (USA);
- Sig. [REDACTED], C.F. [REDACTED], cittadino statunitense, nato a [REDACTED] (USA) il [REDACTED], residente a [REDACTED] (USA), in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori: [REDACTED], C.F. [REDACTED], nata a [REDACTED] (USA) il [REDACTED], [REDACTED], C.F. [REDACTED], nata a [REDACTED] (USA) il [REDACTED], [REDACTED], C.F. [REDACTED], nata a [REDACTED] (USA) il [REDACTED], e [REDACTED], C.F. [REDACTED], nato a [REDACTED] (USA) il [REDACTED];
- Sig. [REDACTED], C.F. [REDACTED], cittadino statunitense, nato a [REDACTED] (USA) il [REDACTED], residente a [REDACTED] (USA), in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore: [REDACTED], C.F. [REDACTED], nata a [REDACTED] (USA) il [REDACTED];
- Sig. [REDACTED], C.F. [REDACTED], cittadino statunitense, nato a [REDACTED] (USA) il [REDACTED], residente a [REDACTED] (USA), in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore: [REDACTED], C.F. [REDACTED], nato a [REDACTED] (USA) il [REDACTED];

TUTTI rappresentati e difesi, giuste procure allegate al presente atto, dall'Avv. Salvatore Aprigliano,



C.F. PRGSVT74R31F205H, del Foro di Milano ed ivi elettivamente domiciliati in Milano alla Via Fabio Filzi n. 41. Ai fini e per gli effetti degli artt. 125, co. 1, c.p.c. nonché dell'art. 136, co. 3 c.p.c. e s.s., gli attori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente numero di fax: 02.73.95.07.15 e/o all'indirizzo PEC: salvatore.aprigliano@milano.pecavvocati.it *parte ricorrente*

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigade Partigiane n. 2, *parte resistente costituita e con l'intervento del*

PUBBLICO MINISTERO – *intervenuto*

avente ad oggetto: *riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

PREMESSA DI FATTO

Con ricorso introduttivo promosso ex artt 281 *decies*, e 281 *undecies* c.p.c., gli odierni ricorrenti chiedevano il **riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis** e, per l'effetto, che venisse ordinato al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.

Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, tutti discendenti di [REDACTED] cittadino italiano alla nascita, nato a [REDACTED] cittadino italiano emigrato all'estero [REDACTED].

Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana rilasciati da **Autorità civili o religiose**. In particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allegava i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio e, per gli ascendenti defunti, la morte.

In forza di suddetta documentazione delineavano **la linea genealogica della famiglia**, anche predisponendo un apposito albero genealogico, a cui sul punto integralmente si rinvia ([REDACTED])

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

Il **Pubblico Ministero**, ritualmente avvisato, è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso.

All'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c., tenuto conto anche delle note di trattazione depositate dalle parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..

CONSIDERAZIONI DI DIRITTO

[REDACTED]

[REDACTED]

L'interesse ad agire

Ciò precisato deve procedersi a verificare la sussistenza dell'**interesse ad agire**, in base al principio processuale sancito, anche, **dall'articolo 100 c.p.c.** che statuisce che *"per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse"*

Deve, innanzitutto, rammentarsi che la **Suprema Corte** (trattando della competenza del Tribunale ordinario sulle domande aventi ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino in base alla riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c.:) ha affermato che il diritto alla cittadinanza (che è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario) è **tutelabile** immediatamente e incondizionatamente, **indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa**, tant'è che né la legge n. 91/1992, né i decreti applicativi della stessa, prevedono un obbligo da parte del soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege, né potrebbero farlo, in quanto ciò inciderebbe sulla possibilità da parte del soggetto interessato di chiedere immediatamente e in qualsivoglia momento – trattandosi di diritto imprescrittibile - il riconoscimento della suddetta situazione in sede giurisdizionale.

Alla luce di ciò è stato **escluso** che la presentazione della **domanda in via amministrativa costituisca** una **condizione di procedibilità** per la presentazione della domanda giudiziale, **vertendosi**, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, **in un sistema a doppio binario** (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008 che ha affermato che *"non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario"*).

[REDACTED]



In materia di **riconoscimento di cittadinanza** il **termine** per la conclusione del procedimento amministrativo è stabilito, dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) in **730 giorni**.

Nel **dettaglio**, in base all'art. 14 D.Lgs. 300/1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, il riconoscimento e la tutela dello *status civitatis* incombe sul Ministero dell'Interno, che, con **circolare n. K.28/1 dell'8 aprile 1991**, ha previsto che i discendenti di cittadini italiani emigrati all'estero possano richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana presso le Autorità Consolari del paese straniero di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano.

Il termine di cui sopra è stato confermato con il **D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33** che ribadisce che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, da parte degli Uffici Consolari, è pari a 730 giorni.

[REDACTED], secondo la Cassazione, il diritto soggettivo alla cittadinanza costituisce **uno status permanente ed imprescrittibile** (cfr. Cass. n. 6205/2014, Cass. N. 20870/2011; Cass. n. 18089/2009) e l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello *status civitatis* ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto soggettivo, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale [cfr. il costante orientamento del Tribunale di Roma, *ex multis* sentenze del 11.01.2012, 28.06.2016, 08.03.2017, 24/02/2017, 11/07/2018, 17/04/2018, 15/11/2018, 3/07/2019, 12839/2018, 29/01/2019, 12/06/2019 - Il Tribunale di Roma ha inoltre equiparato le azioni di stato di cui agli artt. 237 c.c. a quelle di accertamento della cittadinanza, concludendo nel senso di riconoscere anche per queste ultime la sussistenza dell'interesse ad agire quando si tratti di accertare una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (cfr. Trib. Roma 28/10/2016).

Così delineate le ipotesi maggiormente ricorrenti, può procedersi alla valutazione **dell'interesse ad agire nel caso** oggetto del **presente giudizio**.

La domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana



Passando al **merito della controversia** parte ricorrente chiede il **riconoscimento** della cittadinanza *iure sanguinis*, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita **ex art. 1, lett a) della Legge 5 febbraio 1992, n. 91**.

Deve, innanzitutto, rammentarsi che, in base al c.d. **principio di effettività** (indiscusso nel diritto internazionale) **spetta** a ciascuno **Stato determinare le condizioni** che una persona deve soddisfare **per** essere considerata investita della **sua cittadinanza** (v. Cass. Sez. 1 n. 9377-11 citata dalla stessa corte territoriale, ma v. pure, in ambito unionale, C. giust. 19-10-2004, Zhu).

Ciò è stato specificatamente chiarito dalle **Sezioni Unite della Cassazione nelle due sentenze del 24.8.2022, la n. 25317 e la n. 25318** (le c.d. **sentenze gemelle** sulla grande naturalizzazione brasiliana del 1889) che hanno affermato che il principio di effettività **delinea**, in modo negativo, **il confine** della **libertà degli Stati** di accordare l'acquisto della cittadinanza **a chi non presenti alcun vero punto di collegamento con l'insieme di rapporti nei quali si esprime la cittadinanza effettiva** (o sostanziale) con la specificazione che il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una *fictio*, implicando l'esistenza di un vincolo reale tra lo Stato e l'individuo. In questo senso certamente **non può considerarsi una mera fictio il vincolo di sangue**.



I principi generali regolatori la materia

Ciò precisato deve affermarsi che la **cittadinanza è una qualità (uno status)**, attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato ed a essa corrisponde un patrimonio variabile di diritti e doveri di matrice pubblica e costituzionale.

Sul punto la **Corte di cassazione** (nelle due già richiamate **sentenze gemelle del 24.8.2022, la n. 25317 e la n. 25318**) ha sottolineato che l'**ordinamento** giuridico italiano "*mantiene per tradizione un **approccio conservatore**, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, praticamente immutato fin dal cod. civ. del 1865 secondo un impianto ereditato prima dalla l. n. 555 del 1912 e poi dalla attuale l. n. 91 del 1992.*

L'acquisto fondamentale è a titolo originario per nascita.

Fino al 1992 ciò equivaleva a dire che è cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre è ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre cittadina.

Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi nazionali nell'arco del divenire storico che qui rileva: artt. 4 e 7 del cod. civ. del 1865, art. 1 della l. n. 555 del 1912.

*Il quadro è mutato solo con la **legge n. 91 del 1992**, frutto di una sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso che è cittadino per nascita – oggi – chi sia figlio di padre o di madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza).*

*Guardando alle prime manifestazioni della volontà legislativa esternata dalla legislazione precostituzionale, non è dubitabile che il legislatore italiano si sia espresso **in termini di sostanziale continuità di scopo e di intenti**; ed è infatti comunemente accettata l'opinione che vede **nella l. n. 555 del 1912 un semplice punto di perfezionamento** della disciplina già insita nel **codice civile del 1865**.*

La normativa di riferimento

[REDACTED]



Come detto, tutte le normative succedutesi nel tempo si fondavano sul **principio della trasmissione iure sanguinis** della cittadinanza italiana, ma **solo per via paterna**.

L'art. 1 della **Legge n. 555 del 13 giugno 1912** ha confermato, infatti, come titolo principale e originario, di acquisizione della cittadinanza italiana, la trasmissione *iure sanguinis* **solo per via paterna**.

Detta norma è stata **dichiarata incostituzionale** dalla Corte costituzionale con la **sentenza del 9 febbraio 1983, n. 30** nella parte in cui *"non prevede che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina"*, riconducendo ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo *status civitatis*, così consentendo la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.

Invero, in precedenza, la medesima Corte Costituzionale- con la **Sentenza n. 87 del 9 aprile 1975** – aveva **dichiarato costituzionalmente illegittimo**, per violazione degli art. 3 e 29 Cost., l'**art. 10 L. 555/1912** nella parte in cui *"prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero"*.

In particolare:

Con la **sentenza n.87 del 1975**, la Corte, dichiarando la illegittimità costituzionale della L. n. 555 del 1912, art. 10, comma 3, ha ritenuto **tale disciplina discriminatoria dell'uguaglianza tra uomo e donna** e violativa non solo dell'art. 3 Cost., ma anche **del principio di uguaglianza dei coniugi** e dell'unità familiare di cui all'art. 29 Cost., potendo indurre la donna, per non perdere il proprio stato di cittadina, *"a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto"*, prevedendo la stessa norma, sul punto non dichiarata illegittima, il riacquisto della cittadinanza per il successivo scioglimento del vincolo coniugale, la cui permanenza era il presupposto giuridico del perdurare della perdita dello stato di cittadina, anche nel precedente regime.

Con la **sentenza n.30 del 1983**, dichiarando l'illegittimità dell'art.1 n.1 della L.555/1912, la Corte ha affermato che la norma, infatti, con il prevedere l'acquisto originario, da parte del figlio, soltanto della cittadinanza del padre, **ledeva da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia**. In particolare, ha spiegato che non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini, e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Ha anche aggiunto che la disciplina di cui all'art. 1 della suddetta legge lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo.



Sulla base di dette pronunce, recepite dalla nuova legge sulla cittadinanza, è stato, pertanto, stabilito **il diritto della moglie a mantenere la cittadinanza italiana anche in caso di matrimonio con cittadino straniero, e il diritto del figlio di acquisire la cittadinanza della madre**

In relazione agli **ambiti applicativi di dette pronunce** si formarono **due orientamenti giurisprudenziali**.

Secondo **un primo orientamento** gli effetti ("favorevoli") delle due sentenze si potevano produrre solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della Costituzione; **secondo altro opposto orientamento** nessun limite temporale poteva essere fissato dalla approvazione della Carta costituzionale.

La **Corte di Cassazione, con pronunce a Sezioni Unite n.4466 e 4467 del 2009**, ha riconosciuto, come già accennato, che anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno *status permanente e imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdurasse anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione* a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.

Le sentenze, pur condividendo il principio del primo orientamento dell'incostituzionalità sopravvenuta - secondo il quale le norme precostituzionali producono effetto soltanto sulle situazioni non ancora esaurite alla data del 1.1.1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione - ha affermato, appunto, che **il diritto di cittadinanza in quanto status permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto della rinuncia dell'avente diritto) è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.**

Nello specifico le Sezioni Unite hanno affermato che ***"lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti; esso, come si è rilevato può perdersi solo per rinuncia, così anche nella legislazione previgente (art. 8 n. 2 L. 555/1912) (...) Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con carattere di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come definito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto con sentenza passata in giudicato"***.

Ed ancora che ***"la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1***



gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria".

Le **norme precostituzionali**, riconosciute illegittime dalle sentenze di cui sopra sono, pertanto, **inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono**, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, **sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili**, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.

Nel 1992 il legislatore ha abrogato la legge del 1912, riscrivendo l'intera normativa con la **Legge 5 febbraio 1992, n. 91 ("Nuove norme sulla cittadinanza")**.

L'art. 1 prevede che sia «*cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini [...]*».

Tale disposizione (confermando un principio già sancito dall'art. 1 della previgente Legge 15 giugno 1912, n. 555 e corretto dall'intervento della sentenza costituzionale del 9 febbraio 1983, n. 30), **riconosce la cittadinanza iure sanguinis** (ossia per nascita) **in favore dei discendenti in linea retta di cittadini italiani**, di sesso maschile o femminile, **anche emigrati all'estero** (ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza)-

Come affermato dalla **Cassazione nelle "sentenze gemelle"** del 2022, *"il peso della scelta ispirata ai legami di sangue (per l'appunto iure sanguinis), rispetto ad altri indici di legame tra la persona e il territorio (iure loci o, come anche si dice, iure soli, più o meno temperati da requisiti e condizioni aggiunte), ha giustificato (e tuttora in parte giustifica, nella legge n. 91 del 1992) una decisa restrizione delle possibilità di acquisto della cittadinanza di chi non vanti ascendenti italiani, ma anche una altrettanto decisa restrizione delle possibilità di ravvisare fattispecie estintive della cittadinanza degli italiani all'estero.*

È un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero.



Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione del diritto internazionale. Fenomeni dei quali l'ordinamento attuale (con la citata l. n. 91 del 1992) tende semmai a risolvere le ipotetiche conseguenti situazioni di conflitto.

Peraltro la Cassazione ha rammentato che *"della rilevanza di tali fenomeni di doppia cittadinanza abbia dato atto pure (e finanche all'epoca) la tanto evocata sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 1907.*

La possibilità di aversi nel tempo "una duplice nazionalità" venne già allora considerata una "conseguenza inevitabile (..) del concetto della sovranità, che include necessariamente le note di autonomia ed indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio".

I principi processuali sull'onere della prova

L'onere della prova di chi richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana è, pertanto, incentrato sulla dimostrazione della linea – continua - di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (conformemente a Cass. Sez. U n. 4466-09).

Ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, in base ai principi di ripartizione dell'onere della prova, spetta a lui dimostrare, soltanto, di essere (appunto) discendente di un cittadino italiano; incombe, viceversa, sulla controparte statale, che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.

Come sinteticamente spiegato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2022:

La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.

Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.

Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.

Donde la prova è nella linea di trasmissione.

Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09).

Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un



*cittadino italiano; mentre incombe alla **controparte**, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.*

Il caso in esame

Con la produzione dei certificati di nascita, matrimonio e morte di tutti gli avi e ascendenti, **parte resistente ha adempiuto all'onere probatorio** su di lei gravante comprovando la diretta discendenza dei ricorrenti dall'avo cittadino italiano emigrato in terra straniera.

Ha, infatti, documentato, con le allegazioni dei certificati e/o estratti di nascita, battesimo, matrimonio, morte, che i ricorrenti discendono tutti, tramite plurime linee di trasmissione, da [REDACTED], capostipite emigrato in USA [REDACTED].

Alla luce della documentazione prodotta, pertanto, parte ricorrente ha comprovato la **continuità della linea di discendenza** e, quindi, di trasmissione *iure sanguinis* della cittadinanza italiana come sopra richiamata nella **premessa** della presente decisione.

Parte resistente, dal canto suo, **non ha contestato** la ricostruzione genealogica di cui sopra e dunque **la linea continua di trasmissione**, essendosi limitata ad invitare il Tribunale a controllarla, anche con riferimento alla documentazione probatoria prodotta, limitandosi a chiedere, in caso di accoglimento della domanda, di compensare le spese di giudizio.

Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza **non vi sono passaggi** di trasmissione della cittadinanza **per linea femminile in epoca precostituzionale**.

Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, **opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana** sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo; in altre parole, la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta, nel caso di specie, indipendentemente dalle sentenze n. 30/1983 e n. 87/1975 di illegittimità costituzionale, rispettivamente, degli artt. 1 e 10 della legge n. 555/1912.

In considerazione di quanto sopra deve **concludersi** che le **parti ricorrenti** hanno **provato la continuità della linea trasmissiva** (come sopra indicata), mentre **nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana** risulta **provato** dal convenuto (*vds. in tal senso, Cassazione civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317*) o emergono dagli atti di causa.



In particolare, non risulta che i ricorrenti o i loro ascendenti abbiano **mai rinunciato** alla **cittadinanza italiana** interrompendo, in tal modo, la catena di trasmissione genealogica (sul punto si rinvia ai certificati rilasciati dalle competenti autorità diplomatico-consolari legalizzati, della cui genuinità non si ha motivo di dubitare).

Pertanto, la domanda dei ricorrenti deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.

Attesa la natura della controversia la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per **compensare integralmente** le **spese** di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- **Dichiara che** [REDACTED],
in epigrafe compiutamente indicati, **sono cittadini italiani**;
- **Ordina**, per l'effetto, al Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente - in particolare, **l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LICCIANA NARDI (MS)**, di **procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge**, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri

□ [REDACTED]

Si comunichi alle parti e ai soggetti interessati.

Genova, 12 novembre 2024

IL GIUDICE

Dott. Enzo BUCARELLI



